




Settembre 2013

## Newsletter per gli esportatori autorizzati 2/13

Ermächtiger Ausführer  
Exportateur Agréé  
Esportatore Autorizzato



### Dichiarazioni dei fornitori in territorio svizzero I

Le dichiarazioni dei fornitori in territorio svizzero sono molto importanti in quanto rappresentano, per l'esportatore, un giustificativo relativo all'origine di un prodotto o materiale. Per questo motivo sono sovente decisive per il rilascio o meno, al momento dell'esportazione di una merce, di una prova dell'origine. Le dichiarazioni dei fornitori devono essere allestite conformemente alle disposizioni del relativo [volantino](#).

Per ridurre al minimo il lavoro, si consiglia di allestire o richiedere una dichiarazione del fornitore solo se necessario. Se l'origine della merce da esportare è già chiara sulla scorta della lavorazione presso l'esportatore (indipendentemente dall'origine del materiale acquistato in Svizzera), la dichiarazione del fornitore non è necessaria.

Si raccomanda, inoltre, di allestire la dichiarazione del fornitore in modo adeguato all'esportazione prevista, ovvero che le indicazioni relative all'origine siano effet-

tuate nel quadro dell'accordo di libero scambio (ALS) interessato. Se, ad esempio, è noto che un esportatore impiega il materiale acquistato in Svizzera solo per esportazioni verso l'UE, è superfluo fornire indicazioni sul carattere originario nel quadro di altri ALS. Indicazioni relative al carattere originario nel quadro di diversi ALS hanno senso solo se è noto fin dall'inizio che con il materiale in questione verranno effettuate esportazioni nell'ambito di diversi ALS. Ovviamente le dichiarazioni del fornitore devono essere limitate agli ALS che entrano in linea di conto per l'esportatore. Sono esclusi i prodotti per i quali è più semplice fornire una conferma dell'origine nel quadro di tutti gli ALS, ad esempio nel caso di prodotti interamente ottenuti in Svizzera (prodotti originari).

È pertanto raccomandabile che vi sia un continuo scambio tra esportatori e fornitori, che permetta a questi ultimi di limitare al minimo il lavoro relativo alle loro dichiarazioni.

### Dichiarazioni dei fornitori in territorio svizzero II

In linea di massima l'esportatore si può basare sulle dichiarazioni dei fornitori. Egli deve tuttavia essere cosciente del fatto che qualora la dichiarazione risultasse errata, ciò si ripercuote sulla prova

dell'origine rilasciata all'esportazione. Lo stesso vale, d'altronde, quando l'esportatore si basa sulla prova dell'origine rilasciata all'estero per il mate-

riale importato, la quale in seguito risulta allestita a torto.

Spetta all'esportatore reagire se la dichiarazione del fornitore presenta contraddizioni manifeste. Se, ad esempio, in una dichiarazione del fornitore è indicato:

*[...] sono originarie dell'UE e rispondono alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con il Giappone,*

l'esportatore deve riconoscere che la dichiarazione non è corretta, dato che nel quadro dell'ALS Svizzera-Giappone i prodotti originari dell'UE sono considerati prodotti di Paesi terzi. Se egli intende impiegare questa merce quale materiale, deve considerarla come non originaria. Inoltre, in questi casi si raccomanda di contattare la persona che ha rilasciato la dichiarazione del fornitore e richiamare la sua attenzione sulla contraddizione.

## Determinazione dell'origine in caso di assortimenti di merci

Le regole da applicare si fondano, in linea di massima, sulla classificazione nel Sistema armonizzato:

### A) Assortimenti con VT propria

In caso di assortimenti classificati a una voce di tariffa (VT) appositamente prevista, si applicano le normali regole della lista. Ciò vale ad esempio per "serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili" della VT 8484. L'assortimento deve essere considerato un'unità.

### B) Assortimenti secondo la RG 3

Per gli assortimenti ai sensi della regola generale (RG) 3 per l'interpretazione del Sistema armonizzato<sup>1</sup>, classificati come unità a una

VT, si applica, nel quadro della maggior parte degli ALS, una disposizione speciale che prevede una tolleranza del 15 per cento per le parti non originarie. Tale tolleranza può essere applicata alternativamente alle regole della lista. Ciò vale ad esempio per un assortimento di merci imballate in un astuccio di pelle e costituito da tosatrice, pettine, forbici, spazzola e asciugamano, classificato come unità alla VT 8510.

### C) Altri

In caso di assortimenti non classificati come un'unità a una VT ma le cui parti sono classificate separatamente, occorre procedere a una valutazione dei singoli elementi. Ciò vale ad esempio per un assortimento costituito da una bottiglia di vino (VT 2204) e una bottiglia di acquavite (VT 2208).

---

<sup>1</sup> Vedi D6 Note esplicative della tariffa doganale, [Osservazioni preliminari](#), I. Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato, Regola 3, X

## “Dovrebbe essere ovvio”

Ultimamente sono stati registrati diversi casi in cui EA non hanno ripetutamente rispettato il termine fissato dalle direzioni di circondario per la presentazione dei documenti. Anche se è chiaro per la maggior parte delle imprese, ci teniamo a rammentare che, vista la posizione di fiducia che rivestono, ci si aspetta dagli EA che rispettino questi termini (o, in casi eccezionali motivati, chiedano una proroga prima della scadenza). Ciò comporta, tra l'altro, un'organizzazione interna in grado di garantire che gli scritti della direzione di

circondario siano tempestivamente trasmessi alla persona competente nonché una regolamentazione delle sostituzioni in caso di assenze. Ovviamente, tutti i cambiamenti (di indirizzo, ecc.) devono essere comunicati spontaneamente e per tempo alla direzione di circondario. In caso di inosservanza dei termini o mancata risposta a uno scritto della direzione di circondario, quest'ultima è costretta ad adottare dei provvedimenti, che possono condurre anche alla revoca dell'autorizzazione quale EA.

## Accordo di libero scambio Svizzera-Cina

Come ormai noto (dopo le comunicazioni della Confederazione e le informazioni dei media), il 6 luglio 2013 è stato sottoscritto l'ALS con la Cina, che entrerà probabilmente in vigore nel 2014. Gli esportatori che intendono informarsi già da ora sulle disposizioni di questo importante accordo possono trovare il testo dell'accordo e altre informazioni sul sito della Segreteria di Stato dell'economia: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > [Politica economica esterna / Accordi di libero scambio](#) > [Partner d'oltremare](#) > [Cina](#). Sotto "[Politica economica esterna / Accordi di libero scambio](#)" vi sono, inoltre,

link ai testi di altri accordi sottoscritti ma non ancora in vigore (attualmente accordo AELS-Consiglio di cooperazione del Golfo<sup>2</sup> e AELS-Paesi dell'America centrale<sup>3</sup>). Prima dell'entrata in vigore di questi accordi l'AFD informerà (come sempre mediante circolare) sulle disposizioni più importanti nell'ambito delle regole d'origine.

<sup>2</sup> Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar

<sup>3</sup> Costa Rica e Panama

## Novità

### Luglio [Adesione della Croazia all'UE](#)

Nel traffico con la Croazia si applica ora l'ALS Svizzera-UE e non più l'ALS AELS-Croazia.

### Luglio [Nuovi protocolli A e B sull'accordo di libero scambio AELS-Macedonia](#)

Vi sono modifiche nell'ambito dei prodotti agricoli trasformati.

---

## Contatti

Per domande di carattere specialistico, gli EA sono invitati a rivolgersi alle direzioni di circondario:

### Basilea

Elisabethenstrasse 31  
4010 Basel  
Telefon 061 287 12 87  
Fax 061 287 13 13  
[zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch](mailto:zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch)

BE, JU, SO, BL, BS, LU,  
OW, NW, AG senza distretti  
di Baden e Zurzach

### Sciaffusa

Bahnhofstrasse 62  
8200 Schaffhausen  
Telefon 052 633 11 11  
Fax 052 633 11 99  
[zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch](mailto:zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch)

AG distretti di Baden e Zurzach, ZH, SH, TG, SG, AR, AR, ZG, UR, SZ, GL, GR senza distretto della Moesa; FL

### Ginevra

Av. Louis-Casaï 84  
1216 Cointrin  
Telefon 022 747 72 72  
Fax 022 747 72 73  
[centrale.diii-tarif@ezv.admin.ch](mailto:centrale.diii-tarif@ezv.admin.ch)

GE, VD, NE, FR, VS

### Lugano

Via Pioda 10  
6900 Lugano  
Telefon 091 910 48 11  
Fax 091 923 14 15  
[centrale.div-tariffa@ezv.admin.ch](mailto:centrale.div-tariffa@ezv.admin.ch)

TI, GR distretto della Moesa

---

## Editore

Direzione generale delle dogane, Sezione Origine e tessuti

<http://www.ezv.admin.ch> / link diretto: [Accordi di libero scambio, Origine](#)